

bemerkt, dass ihr Entscheid sich nur auf die Entschädigung für Benützung des Bureaus von Labhart zu betreibungsamtlichen Funktionen beziehe.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht
i n E r w ä g u n g :

Die betreibungsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht ist nur zulässig gegenüber solchen Entscheidungen kantonaler Aufsichtsbehörden, die auf der Anwendung des eidgenössischen Betreibungsrechtes beruhen oder beruhen sollen, und sie kann nur auf Verletzung von Bundesrecht gestützt werden.

Im vorliegenden Falle kommt nun aber die Anwendung eidgenössischen Rechtes in keiner Beziehung in Frage. Ob dem Stellvertreter eines Betreibungsbeamten oder an seiner Stelle direkt demjenigen, der ihm ein Bureau zur Verfügung gestellt hat, vom Staate für die Inanspruchnahme des Bureaus eine Entschädigung zu bezahlen sei, ist eine Frage der Organisation des Betreibungsamtes, die nach Art. 2 SchKG Sache der Kantone ist. Der Gebührentarif zum SchKG regelt das Verhältnis des Stellvertreters zum ordentlichen Betreibungsbeamten oder zum Staate in Beziehung auf die Frage der Entschädigung nicht; er setzt lediglich die Gebühren und Entschädigungen fest, die von den P a r t e i e n im Betreibungs- und Konkursverfahren zu entrichten sind, und schliesst keineswegs aus, dass ein Kanton über die im Tarif vorgesehenen Gebühren hinaus dem Betreibungsbeamten oder seinem Stellvertreter noch weitere Entschädigungen zuerkennt. Es gibt ja auch Kantone, die ihre Betreibungs- und Konkursbeamten fest besolden und dafür die Gebühren für sich beziehen, und diese Regelung steht nicht im Widerspruch mit dem Gebührentarif.

Ob die untern und obern kantonalen Aufsichtsbehörden sodann zuständig seien, über solche Fragen der kantonalen Organisation zu entscheiden und insbesondere den Staat in konkreten Fällen zu Entschädigungen an die Betrei-

bungsbeamten oder deren Stellvertreter zu verpflichten, ist ebenfalls eine Frage des kantonalen Staatsrechtes, die sich der Überprüfung des Bundesgerichtes als Oberaufsichtsbehörde im Schuldbetreibungs- und Konkurswesen entzieht.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer
e r k a n n t :

Auf den Rekurs wird nicht eingetreten.

4. Sentenza 30 gennaio 1915 nella causa Delnotaro.

La circostanza che certi beni del debitore furono da esso ceduti ad un terzo non esclude il loro pignoramento, sulla proprietà di questi beni (e quindi anche sulla validità della vendita) dovendo decidere il giudice a norma degli art. 106-109 LEF.

A. — Con precetti esecutivi 16 gennaio e 19 febbraio 1914 Delnotaro Giuseppe chiedeva alle debentrici Maria ed Assunta Tagliaferri in Coglio il pagamento di 316,10 fr. con interessi e spese. Le debentrici avendo ritirata l'opposizione interposta, il creditore domandava la prosecuzione dell'esecuzione. L'ufficiale di esecuzione di Vallemaggia, recatosi al domicilio delle debentrici ed avendo esse dichiarato di non possedere bene qualsiasi perchè con istromento vitalizio 25 aprile 1913 avevano ceduto ogni loro sostanza a certo Salucci Augusto, invece di procedere al pignoramento, stendeva l'11 luglio 1914 verbale di questa dichiarazione e rilasciava al creditore atto di pignoramento infruttuoso quale certificato di carenza di beni a sensi dell'art. 115 LEF.

B. — Contro questo provvedimento il creditore si aggravava presso l'Autorità cantonale di vigilanza domandando :

a) che detto atto di carenza di beni fosse annullato ;

b) che all'ufficio di Vallemaggia venisse ingiunto di procedere al pignoramento dei beni esistenti presso le debitorici.

Il ricorrente faceva capo, a sostegno delle sue conclusioni, ad una dichiarazione 26 luglio 1914 della Municipalità di Coglio, dalla quale si desume che dette sorelle Tagliaferri sono iscritte nelle tabelle di imposta cantonale e comunale di Coglio per una sostanza stabile di 4200 fr. e per mobili e semoventi di 210 fr.: che tuttavia risulterebbe da atto di vitalizio 25 aprile 1913 avere le debitorici ceduto le loro proprietà, meno il bestiame, a detto Salucci, il quale abiterebbe nella casa delle debitorici accudendo con esse ai lavori agricoli e di pastorizia.

Con decisione 22 settembre 1914 l'autorità cantonale di vigilanza respinse il ricorso. A suo modo di vedere i beni, di cui il creditore domanda il pignoramento, appaiono « a priori innegabile proprietà di terzi » e non delle debitorici. Non essere quindi possibile il pignorarli: al creditore istante, che crede avere delle ragioni per impugnare l'istromento di vitalizio, non restar dunque altra via se non quella di domandarne l'annullamento con quell'azione giudiziaria che meglio trovi del caso (l'azione rivocatoria, come crede l'Ufficio di esecuzioni).

C. — Donde il ricorso del creditore Delnotaro al Tribunale federale. Esso invoca davanti a questo giudice in sostanza i motivi addotti presso l'Autorità cantonale dai quali esso deduce le stesse conclusioni:

Considerando in diritto:

Le Autorità di vigilanza non sono competenti a decidere se i beni, di cui il creditore chiede il pignoramento, non siano di proprietà delle debitorici. A stregua degli art. 106-109 LEF la decisione di questa questione compete al giudice, non all'ufficio od alle Autorità di vigilanza. Il procedimento poi dell'art. 106 e seg. suppone necessariamente il pignoramento degli oggetti contestati. L'ufficio dovrà dunque anzitutto eseguire il pignoramento

e dovrà poi procedere a norma dell'art. 106 o dell'art. 109, secondo che a suo modo di vedere gli oggetti staggiti si trovano in possesso (detenzione) delle debitorici o in quello del terzo. Nel primo caso, l'art. 107 dispone che la parte di attore nella causa sulla pretesa del terzo incombe a quest'ultimo, non al creditore istante: questi avrà dunque la parte di convenuto e di questa posizione più favorevole che la legge gli concede il creditore non può venir frustrato, come succederebbe se non gli si accordasse che il solo diritto di agire giudizialmente di propria iniziativa per mezzo dell'azione rivocatoria. Ma anche ove il terzo rivendicante fosse detentore degli oggetti pignorati e quindi il ricorrente dovesse farsi attore nella contestazione (art. 109 LEF), quest'ultimo avrebbe nondimeno evidente interesse a che si proceda regolarmente a norma degli art. 106-109. Infatti, a prescindere da altri motivi, l'azione rivocatoria non è se non azione personale (vedi art. 285 e 291 LEF), mentre quella dell'art. 109 verte sulle cose stesse pignorate e sui diritti acquisiti coll'eseguito pignoramento; —

pronuncia:

Il ricorso è ammesso e, annullato l'atto di carenza di beni 11 luglio 1914, viene ingiunto all'Ufficio di Vallemaggia di procedere al pignoramento e poi al procedimento previsto dagli art. 106-109 LEF.